



# COMUNE DI FIUMEDINISI

PROVINCIA DI MESSINA

**Art. 185 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152, così come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n° 205**

## **A V V I S O**

Con riferimento alla norma indicata in oggetto, si informa che la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati nei cicli produttivi dell'agricoltura, della selvicoltura, oppure per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati. Pertanto, la combustione sul campo dei residui vegetali configura illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sanzionato penalmente dall'art. 256 c. 1 del D.Lgs. n° 152/2006.

Fiumedinisi, lì 22/06/2011

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Pietro D'Anna)